CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 186 3.

Droposta di Leggo presentata nella tornata del b. Luglia 1863.

dal Moinistro Di Grani eligistici

Commissione nominata dagli Ustici per l'esame della medesima

Ufficio 1º

-)) **2**°
- n 30
- w //
- " Re
- .
- _
- » 8°
- » **9**6

Relatore

Adottata nella tornata del

186

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(PISANELLI)

nella tornata del 6 luglio 1863.

Estensione alle provincie toscane del Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

Signori! — Compiendo la promessa fatta in occasione della discussione generale del bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia e dei culti mi affretto a sottomettere all'approvazione della Camera l'unito progetto di legge pel quale le provincie toscane sono chiamate a godere pienamente del benefizio risultante dalla istituzione dei giurati e sono alle medesime rese comuni le norme di procedura penale, che già vigono nelle altre provincie del regno.

Questo passo nell'unificazione legislativa e giudiziaria non poteva dilazionarsi più oltre e molto meno prorogarsi all'epoca nella quale la maturità degli studi, che alacremente si continuano, permettesse di presentare un progetto di Codice penale unico per tutto il regno.

Continuando a rimanere provvisoriamente in osservanza in quelle provincie il Codice loro speciale sui delicti e sulle pene rendevasi necessario il coordinarne le disposizioni con le nuove norme di rito che audavano ad introdursi. Muidatti, Doflygo fine, Cont, Mari, Planton Fraking Melelson, Januara A questo provvede il progetto di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame.

Il còmpito non era soverchiamente difficile perchè il sistema di procedura penale vigente nelle provincie toscane non differiva sostanzialmente da quello che già funziona nelle altre provincie, e si rendeva anco più facile dopo la presentazione fatta al Senato di leggi speciali modificative d'alcune parti della procedura penale che ove incontrino, come è sperabile, l'approvazione del Parlamento riescono ad avvicinare quasi del tutto l'uno all'altro sistema.

Occorreva prima d'ogni altra cosa trovare un conrispondente nella legge toscana alle distinzioni dei reati in crimini, delitti, e contravvenzioni e delle pene in criminali, correzionali e di polizia, siccome sono definite nel Codice penale del 20 novembre 1859; perchè appunto tali distinzioni a varii effetti, e più particolarmente a quelli importantissimi della competenza, venivano spesso richiamate dal Codice di procedura penale.

Nella impossibilità di stabilire con esattezza il surrogato per la varietà che riscontravasi nella economia del respettivo sistema penale, conveniva fermarsi al principio fondamentale comune che nelle due distinte legislazioni informava la teoria della penale competenza; vale a dire il criterio della specie e della quantità della pena.

In tal modo soltanto era possibile rispettare il sistema di penalità ammesso dal Codice toscano e nello stesso tempo coordinarlo, mediante quel punto di contatto, al nuovo Codice di procedura penale.

Questo è stato fatto dal progetto con l'articolo 2° il quale stabilisce la corrispondenza delle accennate distinzioni di reati e di pene in modo da tutelare l'integrità della legge penale toscana conciliandola, direi quasi, perfettamente con le nuove disposizioni di rito che vanno ad estendersi in quelle provincie.

Abbastanza chiaro è l'articolo 3º del progetto: era naturale infatti che ove il Codice di procedura penale faceva richiamo delle disposizioni dei Codici civile e di procedura civile dovessero per la Toscana intendersi sostituite le corrispondenti disposizioni vigenti per legge sull'identica materia.

Gli articoli 4° e 6° del progetto provvedono ad alcuni casi nei quali l'applicazione di certe disposizioni del Codice di procedura penale avrebbe disturbato o alL'articolo 22 del Codice di procedura penale il quale evidentemente si riferisce alle disposizioni contenute nel libro I, titolo II, capitolo 5°, sezione 1° del Codice penale 20 novembre 1859 in materia d'assorbimento delle pene nel caso di concorrenza di reati, non avrebbe potuto senza inconveniente trovare pura e semplice applicazione nelle provincie toscane dove l'identica materia è regolata dagli articoli 73, 74 e 75 del Codice penale del 20 giugno 1853, in modo differente e correlativo all'economia di quel sistema di penalità: era quindi opportuno il dichiarare che pel disposto dell'articolo 22 del Codice di procedura penale non veniva recata alterazione alle norme dalla legge toscana fissate sull'assorbimento delle pene.

Non avrebbe del pari potuto ammettersi in Toscanala facoltà nei tribunali di applicare la pena del carcere fino a 10 anni nel caso previsto dall'articolo 387 del Codice di procedura penale, perchè altrimenti si sarebbe ecceduto il limite estremo che il Codice penale toscano assegna alla durata di questa specie di pena.

Nell'articolo 5° del progetto e più specialmente nella tabella annessa si trovano stabilite le corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859 citati in diverse sedi del Codice di procedura penale e le disposizioni del Codice penale toscano e delle altre leggi in vigore in quelle provincie. Il semplice confronto degli articoli basta a schiarire e giustificare quelle corrispondenze che risultano evidentemente o dalla lettera della legge o dallo spirito di essa per una argomentazione logica e giuridica, ma necessaria.

Era inoltre indispensabile il provvedere ad alcune lacune che nella legislazione penale toscana incontravansi; e ciò all'effetto di proteggere e tutelare anche colà le libere istituzioni di cui gode il nostro paese.

Prescindendo da quelle poche disposizioni scritte agli articoli 73, 74, 75 e 76 della legge elettorale del 17 dicembre 1860, la Toscana era priva di ogni sanzione penale per i reati coi quali si attenta all'esercizio dei diritti politici. Era quindi una necessità urgente il regolare questa materia in modo uniforme alle altre provincie del regno, estendendo alla Toscana le analoghe disposizioni del Codice penale del 20 novembre 1859 e ponendo queste in armonia col sistema diverso della penalità vigente in quelle provincie.

(87)

Introducendosi l'istituzione dei giurati per i reati comuni, occorreva altresì che vi fosse una sanzione: penale per quei giurati che rifiutassero di prestare il loro ufficio in conformità della legge, e questa sanzione facilmente avevasi nel sistema penale toscano estendendo anco ai giurati il disposto dell'articolo 149 del Codice penale di quelle provincie.

All'uno e all'altro bisogno hanno provveduto gli ar-

ticoli 7 e 8 del progetto di legge.

L'articolo 9 di questo progetto ordina pubblicarsi in Toscana il disposto dell'articolo 373 del Codice penale delle antiche provincie, il quale stabilisce doversi ricorrere ad una diminuzione di pena pel delitto di falsa testimonianza allorchè il testimone ha deposto senza giuramento, e determina il quando vi sia luogo in tal caso a procedimento. Tale disposizione doveva pubblicarsi non solo per porre in armonia la legge penale con le norme di procedura che ammettevano la distinzioni delle testimonianze giurate e non giurate, ma anco per mantenere l'uguaglianza nella misura di repressione fra i cittadini dello stesso paese.

Il progetto termina attribuendo al potere esecutivo la facoltà di provvedere a tutte quelle pubblicazioni e disposizioni regolamentarie indispensabili alla completa attuazione del nuovo sistema di procedura nelle rammentate provincio.

Tali sono, o signori, le considerazioni che appog-

giano questa proposta di legge.

Impreteribile condizione però e necessario compimento della medesima è l'introduzione contemporanea nella Toscana del nuovo organico giudiziario. Ora a questo bisogno provvede un'altro progetto di legge che ho l'onore del pari di sottomettere all'approvazione del Parlamento.

In questo modo si otterrà la desiderata unificazione degli instituti giudiziari in tutto il regno, si sarà fatto un notabile progresso nella via dell'unità legislativa, e si sarà stretta con vincoli più vigorosi e più forti alle altre provincie del regno la culta e gentile Toscana.

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

Sarà pubblicato ed avrà vigore nelle provincie di Toscana il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

Art. 2.

In tutti i casi e a tutti gli effetti per i quali il Codice anzidetto richiama la distinzione dei crimini, delitti e contravvenzioni devono considerarsi come corrispondenti in Toscana:

a) Ai crimini, i reati che nel Codice penale toscano sono colpiti dalle pene dell'ergastolo e della casa di forza;

b) Ai delitti, i mati che nello stesso Codice sono puniti col carcere superiore ad un mese, con l'esiglio particolare, con la matha superiore alle lire 150 toscane e con le pene proprie dell'interdizione dal pubblico servizio edall'esercizio d'una professione che richieda matricola, quando particola, quando particola

c) Alle contrave mationi, i reati che nel Codice predetto sono puniti col carcere fino ad un mese, con la multa fino a lire tantoscane, e con la riprensione giudiciale.

Art. 3.

In tutti i casi pri quali il Codice di procedura penale si riferisce ai Co Fel civile e di procedura civile s'intenderanno richi crate le disposizioni correlative delle leggi civili e di procedura civile vigenti nella rammentate provincie. Come d'contro

Art. 4.

Nel caso previsto dell'articolo 387 del Codice di procedura penale i tribunali toscani applicando la pena del carcere non potranno eccedere il limite massimo segnato dal Codice penale toscano in rapporto alla durata della stessa pena.

Art. 5.

Agli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859, ai quali è fatto rinvio in varie sedi del Codice di procedura penale s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano e le altre leggi vigenti in quelle provincie in conformità dell'annessa tabella da formar parte integrante della presente legge.

Art. 6.

Le norme sull'assorbimento delle pene, di cui agli articoli 73, 74 e 75 del Codice penale toscano, continueranno a rimanere in vigore non ostante le diverse disposizioni scritte nel Codice di procedura penale.

Art. 7.

Il disposto dell'articolo 149, § 1 del Codice penale toscano sarà applicabile anco ai giurati.

Art. 8.

Saranno pubblicate ed avranno forza di legge in toscana le disposizioni del Codice penale del 20 novembre 1859 riguardanti i reati contro l'esercizio dei diritti politici scritte negli articoli 190, 191, 192 e 193; e alla pena della reclusione s'intenderà sostituita la pena della casa di forza per altrettanto tempo.

Art. 9.

Sarà pubblicato ed avrà del pari vigore in dette provincie l'articolo 373 dell'anzidetto Codice penale; e nella parte in cui si riferisce agli articoli precedenti si intenderanno invece richiamati gli articoli 271 a 277 inclusive del Codice penale toscano.

Art. 10.

Sarà provveduto con decreto reale alla pubblicazione delle altre disposizioni necessarie ad attuare pienamente in dette provincie il Codice di procedura penale.

Art. 11.

La presente legge avrà vigore a cominciare dal

Le norme sull'afforbinents delle pene indicato negli art. 73.74.

e 75 del Cod e sende to seare, effer d'aver organ, subsubants (e divige)

disposizioni suita pell'att. 22 ed in almi se realoghi del Codicado

predus peraloghi del Codicado

Como d'unho

da present lege som padoliste sens topane dal momento che sens si befregnato per la escuelo di primamento quelle islativo all'orinamento quelle islativo all'orinamento quelle islativo all'orinamento.

TABELLA INDICATIVA

DELLE

Corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859 citati nel Codice di procedura penale e gli articoli del Codice penale e delle altre leggi vigenti nelle provincie di Toscana.

ABELLA INDICATIVA delle corrispondenze tra gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859 citati nel Codice di procedura penale e gli articoli del Codice penale e delle altre leggi vigenti nelle provincie di Toscana.

12 190 J	ARTICOLI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE DEL 20 NOVEMBRE 1859	ARTICOLI CORRISPONDENTI DEL CODICE PENALE E DELLE ALTRE LEGGI VIGENTI IN TOSCANA
	Articolo 9, numero 5 Articolo 471	retiera c-e 121 (Codice penale).
1.	Articoli 22, 106, 184 427 Articolo 13, primi 5 numeri	Articolo 13, lettera a e b (Codice penale).
1.1.	Articolo 23 Articolo 13, numero 6	Privo di riscontro.
T_{ij}^{ij}	Articolo 32 Articoli 5, 6, 7, 8 e 9	Articoli 4, 5, 6, 7 e 9 (Codice penale).
	Articoli 49, 66, 74, 199 Capo 3°, titolo VIII, libro II	Articolo 43. Regolamento d'istruzione criminale del 22 novembre 1849, e articoli 41, 42, 43, 44 e 204 del regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1853.
27000	Articolo 102 Articolo 308	Articolo 21, citato regolamento di polizia punitiva.
	Articolo 105 Articoli 482, 483	Articoli 291, 292 (Codice penale)
	Articoli 117, 588 Articolo 487	Articolo 293 (Codice penale). Articolo 326, § 1, numeri 1 e 2 (Codice penale).
<i>,</i>	Articolo 1993494 AbbitColo 307 Ly 12 POWE	Articolo 149 (Codice penale). Si illio
Per a miles a Contract to a Per a And a	Articoli 204 e 220 Articolo 26, primi 4 numeri Articoli 254 e 501 Articolo 88	Articolo 37, § 2 (Codice penale)
	Articolo 271 Articoli 25, 374	Privi di riscontro. /il / 1/2 - Il 2º riscopa 1-1 24 8
	Articolo 314 Articolo 345	Articolo 244 (Codice penale).
, ×	Articolo 318 Articoli 685, 686 e 687	Privi di riscontro.
	Articolo 506 Articolo 111	
> 5 _q	Articolo 574 Articolo 15	
	Articolo 585 Articolo 182	Privo di riscontro.
الله الله الله الله الله الله الله الله	Articolo 621 Articolo 580	procuratori del 2 settembre 1839.
. X	Articolo 785 Articolo 198 A	Articolo 184, § 2 (Codice penale), 191 e 196 se-
	Articolo 803 Articolo 199 e seguenti A	Articoli 183/190, § 1, e 360 (Codice penale). / 184.6
KT :	Articolo 812 Articolo 147	Privo di riscontro.

Articoli 813, 815 Articoli 19, 25, 39 Privi di riscontro.

Articol 225 Articolo 136 Privo di riscontro.

Articol 272, 285, 465. . . . Articoli 365, 366, 367 e 369 Articoli 270, 272, 273 e 277 (Codice penale).

Articol 178, 179 Articoli 306 e 370 Articolo 149 (Codice penale).

Melazione

sele province Afano set Codio se province SE province Junale del 20. gho

the state of the s

Compriendo la promepa fasa in occipione della d'fuspione goverale del Bilancio papiro del Orinistero di Grania e fice. This e dei Quelli mi affrette a fotomettere all'approvagione delle Camera l'units progette d'élègre per il quale le France topane four chie. make a god re juenement del Genefijis risultante salle jhihraine de fiirati A Committee of the Comm a fons also merefine rufe comune le norme si providure penele the già vigono nelle altre province del Regue! questo papo nellas unificacione legistativa a guidi rivier now poker & dilazimanji più obrè e molto meno proregarfi all'opores nella queles la meturità degli shif , che alaeremente fi conti: mano, persue wego di prefentare un progetto d' Codio penale unice de tato il negno

in operanya in quelle Province il

Cotres low operies for Delite a fulle

pene vendevajo nuespario il coordi

Continuendo a rimanere provvisoramento

navne le risposizioni con le muover nor. me is vito the aware ad introducji agresto provide il progetto di leggerche he l'onore di fattiforme al vom efame It compile non era fourediamant diffiche gete il fisteena di procedera percela vigento nelle provines toscano mon differira fortamialmento da quello che gia funçiona nelle also province e firendeva ans jui faile doje la prefentations fulla al Penato di leggi vyenali modificative d'alcune parti della procedura pende che are mion. e ditenti - brino, com'è speralle, l'approvagione del parlamento riefeous at airirimare on gran pank I'm all'alto fisheria in a der Duran prime of ogni alera cofa hovare un corris pordente nella leggo tofrano alle distingioni dei reati in evinini, delik a contraer engrain a delle pene in crimi: nati, componali a di politico ficiono fore definite nel Cotice penale del 20. your rofg, whe appearts tale &:singioni a vary effets, e pie park: color mande a quelli importantificimi. Della conjectenza venicano prepo richiamate sal closin di procedure Nella impofibilità di Stabilio un ejat kega il Jurrogete Glavarietà chi viscontravafi nella corromia del censpettis fishema pende , conveniora .

fermarp al principies fordamentale che nelle die distinte legisla. The second section is a second second Rioni informano la teoria della, penale competenza, vale a tive il The the transmission of the second conterio della que della guenta. and the second of the second o delle pena In had most foltanto era populità rispet. is rightletime to agree to Pare il fisheure di penelità ammepo Inthorie befrano e nella prepo tenges and the state of the state of the state of coordinarlo, mesiande quel junto him to refer to a side of the said in the said contatto, al nuno Cotrie di procedura of he was town the sains pende years Sugar and for questo de Mato fatto dal projetto con l'arg 2. il quale pralifae la comissionenja the second of the second of the second delle accennate difringioni di reati e of the same of the same of the di pene in mode de hetelere la inte. he was a second of the most guto delle legge penale topane come The second second handola dissi questi, perfetamente A RESERVE CONTRACTOR SERVER con le mesur dispositione di vito che and the state of the state of the state of vanne as extenderfor in quelle Fouring Exposite the said the second of ... ्रेक्टी अवस्थित संस्थान कराये हैं। altaplayer hiers is I'ard 3' rel projeto .: with the second of the second of the second era naturale infatto the ove it lodie and the state of the state of the state of si procesula penele faceva richiams the first of the second second second delle disposizioni dei Corini airile en di provedura cirle dovefero esta dofea na intenderfi dostituido le corrispondente and the state of the state of the state of Tryppinion rigers of higge full'identica , as a reco The article docto: set projette providence at alueni cafi nei quali l'appliagione Continue you will have a first Ti was to popularioni del Corie de produce pende acrespe rightrack

our outeres l'acoronia desfiritemes Jenele Lofund - Es in vero. d'ary 12. set forie d' pradure penale il quale evidentemente di riferifa alle disposizioni consenute nel Lil. I. lago. Camer Si regladel Corio pendo 20. 960- 10fg. in meteria d'aportiments delle pene nel cefo d'incorrenza d' reali non avron be jobets Jenke men encened trovare pura e famplie applicatione nelle province befrand dove l'identica materia e regstata Fagli any 32.74.071. del Corrie penale del 20. Juigno 143. in moto differente a correlation all'economie de qual fis hema di prenalità : - era quind opportuno il dichiarare che gri d'opofts Dell'ar 22. Lee Cosia si providura Bay States pende non vania recate alterazione alle norme dalle legge Arriane full assorbimento delle peux ofron sorreble del pari portes amis mellegti in dopane la facotte nei doi-Sunali di applicare la pene del frume fino a 10-anni nel taps prinfle Sales ang 087. Det Cosio di procedure jumby pete almiments fi faredas enaduto illimited superiore the it bois pendo. breeze aprime alla wrate di queste specie di juna New and 5. sel projecto a princi special ment nella dalella anne fea fi sous and flakilis le comspondance tra gli artioli des fodio penala see 20. 9 hr 1899 whate in

wings sed tel foine is promoura penales a le disponzioni del Covie De. me to fano a delle actor leggi in vijo. To in quelle province. It famplie conforms regli artioli Dafta a felicion e guistifiere quelle corrispondays can moneton endentemento odalla lettera della legger o d'allo spirito di essa go raile some un argomentatione logica e quiridica (i) . 4 * · · · · · ma necessaria Era inolow intigrenfabile il provvedere ad alune bowne she nelle togis begion genela tofeara incontravanti ; e cii all' effetto di proteggire a huelare anche And the second whi to likere istilypoin di en gote il noon prefo providento da quelle poche digno. organi finko agli articoli 12. 34. 75. 276. della Legge Elattorale del 17. DAS 4860. la Dofrene ere priva di agni dangino penale per ireati coi quali erves e s dici e for allens all'operagio dei dividi polihie . Cra quindi una necepità us. garde it regolere questa materia in ** ** * . 3.2 / SH E modo uniforme alle alto province del 1 - 2 1 1 4 2 2 2 2 2 Bregne estendendo alla Depare le analoghe risposizioni del Corries penale Det 20. 9 km 15fg. a gronewor greeke in armonico est fishena duirfo della panelità orgense in quelle province Introducendofi l'isti kyrina Dei

Juvati goverh' commi

airefor the vi fore cene fayione

penale of quei Suisoti cherificiapero di prestare il loro afficio in conformità delle legge a questa vargione facilmento avevajo nel fisteme penale boscas afficiento anco ai Juirati i droposto dell'ary 1269. del Codico penale di quello sorrice

all'uno e all'altro bifogue hand' grovedulo glo arriolo 7. e 8. sel grogello di leggo

d'ary 9. di jugh projetto juddingin Donene il disposto dell'art 3/3. del Corie penale delle antiche provin it quale fractifie dovere and long una d'minuzione d'pena per il delite Is July heghimonianja allorche il his Thinone he deposts fende giveran e dekermina il quendo fia heago tal ugs a proudimento - Date dispropijos no sovera juddicaspi non folo Apri. re in armonia la legge prenale con le norme hi provedure the ammelbee and Groking some della left monianja gurates a non quereto ma ano to mentener L'uguagharya di repressione fra i alla! no della depe Prefer

Il progetto termina attribuendo al proturo escutios la facotrà di provo dere a tuto quelle purblicazioni e disposizioni rei golomentario indisposusabli alla congolo te attragiono del nuovo fistema disposusable media province

Dali fino, o Lignori, le consderajoni chem appaggians questo propossa si legge Brapreseribito consigione però e neceparie con. primuso della medefina à l'introdugi. on contemporanea Hella Sofrana del nuno Organies guitinaries - The a questr Ri. vogno provide un altro progetto de lego che ho l'onore del pari di fotomettere all' approvatione del Parlament In questo modo fo oversi la defiderata com. plete unificaçione degli inflitur quedi: Ziary in hetto il negno, frara fatto un noabile progreps nella vie dell'unità tegistarios efi sarà stretta em vinedi pun vyorofi a pun forti alle altre province del Negro de culta e gentilo

Projekto di Legge

per l'estersione alle province defeaux set lovie di procedure penale del 20. gho 18fg.

art. 1:

. in it is

Fara pubblicate et avrå vijord sulle province di dofona il lodice di Prove. dura penele del 20. Novembre 10fg.

arb. 2:

In tutti : cape a a hetti gli effetti per L'quali il Coscie anzidetto richiamas la rishizione dei Brimini, Deletti a Contravvenzione devono confiderarfi come corrispondenti in dofeana

2. Di Primini i reak che nel Bossie penele Aspano sono colpiti dalle pene dell' Ergastolo a della faja si forza

6. Ri Deliti i rach che nelle

Vrefer Cories vono junit: col Career

vyeriore at un meje, con l'enzilio

prarticolare, con la multa fuzzione

alle lire 151. topane a con le prine

proprian dell'interdizione dal justilies

verizio e dall'esperisio d'una prosper

frone che richieda medicola guando

però dellano inflizzer vole e

ron cumulate alle pene commi

che nel Cotio produtto fono puniti col

Careew fins ad un meso, con la much fino a d'150. lopane a con la riproun sine giudicale

arh. 3'2

In tuti i capi nei quali il lodie di prome.

dura prenelo si riferine ai lodiei lui
le e di proudura civile s'intenderanno
richiemare le disponzionio correlative
delle leggi civili e di provedura civila
vijenti nelle rammuntate province

and do:

Nel capo preirito dall' art 387, del Corico de provedura penale i Dribuneli dofiani applicando la pena del Carecro nonte poranno eccedore il timite magnino degnato dal Codrico penale torcano in rapporto alla durata della pena per na

ara s:

. 4

Agli arrivoli del Codie penies del 20.

gho 18fg. ai quali à fatte vinvio in
varie foi del Codies di procedura

penele f'inhenderenno furrogati por
il corrispondente concetto gli arbiroli
del Corio penele toquend e le alme)

lygi vigenti in quelle province in
conformita dell'annepa Dalalla der
formar parte integrance della pres

fente type

Le norme fell'assorbiments delle pene di
che agli ary 73.74. e 75. 24 Codie pe,
nele hofons continueranne e rimanne
in irgore nonorlance le twirfe tispopi.
Lioni finite nel Codie di procedura
penele

an 7

It disposts sell'art 149. S. 1. sel Corier penale toriano fara applicabile and ai Jiurati

any 8

Jesanne puebblicate I avrama fora di tegge in Doferna la disposizioni del Cosie punale del 20. ghro 1899, ni quardanti i reali contro l'esercizio dei dilitti peristici finite nagli arrivoli 190. 191. 192. a 193. a alla puna della redupine f'intendera fortituito tas pena della Cofa di forta galme.

ary 9

Jara pubblicato ed aura del pari ergono in selle province l'ary 373. dell' angletto forio penalo; a nella purhe in air fi ri ferific cagli artiroli. presedent l'intenderanno invece richiamati gli artiroli 291. a 277 in clusico del Rodio penele Infrance

Lava provoidute con Deurete Realed alla pubblicazione selle altre s'opionizione "
neussario ad assuaro pienamente.

in delle province il Corrie si provedura

penaled

Art 11'

La grasente legge avva vigore a comini
cicie dal

Tabella indicativa selle Corrispondense tragli articoli del corie penele del 20. ghr 1849. cilati nel Corie di procedura penele e gli articoli del Corie famele e delle alto leggi vigenti nelle province di Dofeane

articoli del Codice di processiva penale	listicoli del Codice punale del 21. gbr. 1853	Articoli corrispondenti del Cirio perale e della altre leggi vigenti in Tofcanas
day g. nun.	ang 471	arg 189. Let c - 111. g. 2.
		e 127. 1 200. pace.)
ang 22-186-184.	ary 13. primi f. numeri	ary 13. let a e & / los fen
ary 23 ary 32	ang f. b. 7. 8- 2 9	ang de. S. b. 7. 29. / Cos. pen
arg 49. 66 74. 199	- Caye 3'- 3ix VIII . Lot II	Eniminale del 22. John 1844 e ary 41. 42. 43. 14. 0 204
		punihia del 20. Juigno
ang 182	ary 308	Ary 21. it. Rydam". St Po lizia primitio
ary 109 ary 117. 588	ang 482.483	ary 291. 292. [lod. pen.]
ary 133	ary 538. 539.	ary 326. g.1. nurs. 1. a 2.
ary 201. 220	ary 26. primi b. numeri	ary 13. ten 6 and 1 lod.
ary 254501	Arq 88	ary 37. 8.2. (Cod pen.

privi di riponin arz 25. 374 ary 271 ang 314 ary 345 ary 244. / Cos. 6 ang 681. 686. 687 privi si njeontis an 318 any 27. - 72 /600 an 111 ary sol privo di nifeonto an 15 ary 574 prior di rifeontes ary 182 an 585 ay 621 Rry 580 ary 22. 33. 224. 12 degli avorati o from Del 2. 7 ND 1809. ary 785 ary 198 216 184. 8.2.0 / les 191. 196. recondo icajo An 803 ary 183 - 190.6.1. ary 199. e squents 360. / los pen ang 812 priva di vis commo ang 813. 816 00 an 19. 25. 39. pries di vifeonsu ary 825 prive d'infunts ary 172. 285: 465 an 361. 366. 367. arg 270. 272. 2 369 277. 1 ed. pen.) ary 178. 179. ary 30l. - 370 ary 149. 1 los. f.

Ivytto 1. legge, presentato Il Minitio 1: Gigie Gulgie « Eterioire alle Visinie mane 20. Novabes sunta del b. huglir 1863. SESSIONE 1863

1137-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

MENICHETTE DEFILIPPO, SINEO, CORSI, MARI, PANATTONI, TECCHIO, MELCHIORRE, FERRACCI



and maderia or piedes excessives son win rates of Maria o directors o qui calvi

nella tornata del 6 luglia 1863

Estensione alle provincie becane del Cod'ee di procedura penale del 20 novembre 1869.



Tornata del 6 luglio 1864.

SIGNORI! — Il Codice di procedura penale, riformato e promulgato nel già regno sardo il dì 20 novembre 1859, fu accolto di buon grado in quasi tutto il regno d'Italia; ed ora l'onorevole guardasigilli ne propone la estensione anche alle provincie toscane.

Un tale progetto, secondato dall'unanime voto degli uffizi di questa Camera, non poteva incontrare gravi difficoltà nel seno della Giunta centrale,

Giova peraltro rendervi noto il perchè-siasi operata nelle provincie toscana, più tardi che altrove, questa riforma dei criminali giudizi; e dirvi i motivi per i quali quelle provincie si chiameranno probabilmente soddisfatte di tale innovazione; non senza additarvi nel tempo medesimo alcane disposizioni del Codice, sulle quali non sarà inutile di fare in seguito appositi studi onde riconoscere come possano essere suscettive di miglioramento.

Fra gli antichi Stati d'Italia, che felicemente si fusero nel nazionale consorzio, è noto che la Toscana erasi avvantaggiata di buo pra nella riforma delle leggi e nella normalità dei giudizi. Il senno illuminato e franco dei giuristi ed economisti, che fiorivano in Toscana sino dalla metà del passato secolo, apprestò al ben capitato dinaste austro-lorenese la buona ventura di promulgare una serie di riforme, le quali gli valsero l'ammirazione degli scienziati e degli statisti del suo tempo, e perfino quelli del Mirabeau; tantoche, oltre la tomba, ove si ecclissa anche il lustro delle corone. restò assicurata al suo nome quella gloria imperitura che vien dal ricordo della legislazione leopoldina.

Indi accadde che, sebbene nel diritto civile la Toscana mancasse anche in ultimo di un Codice, vi suppli con indigene dottrine e senno pratico, e mantenne le tradizioni della sua Alma anota, la quale in giurisprudenza emulò quella tanto riverita di Roma. D'altra parte poi nelle criminali discipline essa giunse tant'oltre, che per insegnanti e scrittori, e per magistrati e forensi, o fu detto che avesse precorso, o almeno non fu creduta seconda a verun'altra parte della Penisola.

Infatti è noto che la Toscana fu sollecita a sgombrare dai procedimenti e dai giudizi criminali la enormezza degli antichi sistemile le brutture inquisitoriali. E nel diritto penale essa mostrò che la temperanza delle repressioni è pur conciliabile col pubblico esempio. Ed avendo provato che la pena di morte, quando non fosse repugnante e illegittima, sambba sempre superflua, ne rese precario e repugnante il ritorno chè le sanzioni capitali introdotta nel Codica del 1853 non poterono mai essere portate ad escanzione.

Codesto Codice penale era stato preparato per la Toscana nel 1848, secondo i progressi della scienza legislativa.

telmente gereditato

これを大きるなる あるかん

7,

u mu't

(To prendent)

Koi.

- ove

7e

7 man

1+

Ma sebbene fosse pubblicato con sinistri ritocchi nel 1853, ossia in tempo di pieno regresso, più per la forma e per le basi scientifiche ebbe plauso dai più autorevoli scrittori di ogni parte d'Europa. Una legge dell's aprile 1856 apportò qualche lieve modificazione, e ne ordinò la ristampa. Ed il Governo della Toscana nel 1859 fu sollecito a migliorarne la scala penale, non fosse altro, coll'avere abolito la pena di morte.

Mentre dunque in molte parti del regno nazionale ha potuto estendersi, a titolo di plausibile unificazione, il Codice penale sardo, temperato con discrete riforme nel 1859; ebbe ragione il Governo di non fare altrettanto in Toscana, che tornava più razionale e più congruo di non turbare le condizioni del diritto penale finchè non fosse proposto ed approvato per tutto il regno un nuovo Codice, corrispondente ai progressi scientifici ad alla civiltà del pacse.

Ma le cose non procedevano egualmento in quanto ai criminali giudizi. Imperocche se la Toscana aveva fatto già molto per livellarsi anche in questo ai portati delle moderne riforme, il suo Governo erasi timidamente fermato ovunque temeva che l'esito delle innovazioni oltrepassasse i suoi intendimenti.

Ora però che la formazione del regno d'Italia ha porta occasione di riscontrare, che il Codice di procedura per il già regno sardo faceva buona prova anche nelle altre parti del territorio nazionale, addiveniva ragionevole di estendere anche alla Toscana questo ramo di unificazione legislativa.

Vediamo però innanzi tutto qual fosse la forma dei procedimenti penali in Toscana. E così quand'anche non fosse completamente esatta l'affermazione, che le innovazioni sono poche e non distano molto dal sistema colà praticato, pur tuttavia ne risulterà che la Toscana (cui l'unificarsi nel meglio non ha ripugnato giammai) può rendersi persuasa di fare questa volta un arrazzamento.

un avanzamento.

Oltre la riforma leopoldina sulla istruzione del processo scritto, la Toscana mantenne la pubblicità lelle sole discussioni anche dopo la restaurazione del 1814 e mediante la successiva leggo organica del 2 agosto 1838, e le dichiarazioni o regolamenti del 9 novembre di detto anno, essa venne a riacquistara una forma di forma di giudizi molto analoga a quella introdotta colà sotto l'impero francese; ossia catenne l'interrogatorio pubblico ed il giudizio per convinzione morale, ma senza i giurati. Codesto mon largo metodo doveva lasciar parecchi vuoti, edapprestare un numero di provvedimenti inferiori a quello che suole trovarsi

mure

È pertanto sperabile che la estersione del Codice di procedura penale alle provincie toscane sarà non solo un provvedimento unificatore, ma riuscirà anche come mezzo ravvivatore della spedita, regolare e soddisfacente amministrazione della giustizia, specialmente se a ciò si presta anche la rinfrancata disciplina dei tribunali.

Dovremo noi farci qui la domanda, se a tal uopo riescirà profittevole o no la introduzione dei giurati? Ogni discussione sarebbe inopportuna, dappoichè ripetute leggi sancirono la istituzione dei giurati; e questa non solo fu ricevuta, ma sperimentata con plauso in ogni altra parte del territorio nazionale. Nè converrebbe con siffatta discussione provocare il poco generoso ricordo di alcuni rammarichi, e non della curia sola, ma talvolta anche di funzionari pubblici, per certe sentenze uscite dal sistema toscano, che concentrava la risoluzione del fatto e del diritto in un ristretto collegio di giudici. E nemmeno tornerebbe opportuno andare incontro alla replica, che dovendo in quel sistema il presidente preparare il giudizio, arbitrar sulle istanze e prove della difesa, contestare l'addebito, promuovere le risultanze del fatto, dirigere le deliberazioni, e stendere la sentenza; aveva bisogno di essere uomo forte per mantenersi imparziale, ed uomo fortunato per conservarne l'apparenza.

Nè tutti saprebbero dimenticare, quando sorgesse inopportunation, che sebbene la curia toscana fosse riuscita a far accogliere negli atti delle Corti criminali quella scrittura di conclusioni, che il celebre Nicolini raccomandava ai difensori napoletani, e che perfino il Codice penale militare sardo aveva prescrittiai patrocinanti pure ad un collegio di giudici, reso arbitro dei fatti e del diritto era troppo agevole il dire, che colle sue dichiarazioni aveva risposto bastantemente alla difesa ed allora diveniva troppo arduo il provare ed ot-

tenere l'opposto in via di cassazione.

Pertanto non può disconoscersi che riuscirebbe malavventurato l'esitare sull'accettazione del Codice non abbracciare con esso la istituzione dei giurati poi chiaro che si esagerano le diffidenze sulla capacità dei giurati stessi a decidere del fatto, o sulla prevenzione con cui ne conoscono. Ad ogni modo poi il Codice di procedura penale offre salvaguardie notevolissime in quella serie di forme collectione circonda l'intervento dei giurati e il loro giudizio.

Infatti, sia prodi taluno di questi non possieda bastante suppellettile di criterii giuridici; e che non resca a tutti egualmente d'isolarsi, e di ridursi a quello schietto ed inperturbato equilibrio, che sucle essere il vanto dei magistrati più riveriti, benche anch'essi convivano e s'informino nel vortice della società fur tut-

La Discuffion

tavia i giurati (oltre al subire una scelta ed una recusa) sono uomini indipendenti ed impegnati a far prevalere la ragione; ed emettendo un voto di civile coscienza che è scevro da preformate abitudini, si trovano tale situazione da superare le influenze. Oltreciò, essendo permesso, alle parti ed alla Corte, di proporre, dividere e discutere i quesiti e le questioni del fatto, si apre ai giurati una via meglio tracciata di quello che potesse farsi coi giudici.

In fine questi rimangono sempre presenti al giudizio ed l'anno facoltà di rinviare i giurati a correggere le inesatte risposte e perfino la prerogativa di sospendere il giudizio, rinviandone la riassunzione al ritorno delle assisie. Ad ogni modo cal dalla posizione e discussione delle quistioni scaturisce più definito e più certo il rimedio della cassazione. E dalla subalterna, e non preoccupata deliberazione sul diritto, può anche ridursi meno grave il giudicato, o deve ritrarsene più

nettamente un adito al ricorso.

Oltre codesto punto culminante il Codice di procedura penale presenterebbe molte altre notabili inno. azioni. Taluna di queste non si verificherà per ora in Toscana, attesa la conservazione del Codice penale e

delle leggi civili colà vigenti.

In quanto alle altre innovazioni, fa mestieri di non lasciarle inavvertite e di non proprie chetamente ai Toscani tanto più che potrebbe sorgere divona il desiderio d'introdurre ad opportunità qualche miglioramento nelle relative disposizioni del Codice.

Permettete pertanto, o signori, che non si ometta questa parte della nostra relazione, perchè, se non parrà strettamente necessaria, è per altro di un'utilità incontestabile.

Il Codice di procedura penale, che viene applicato anche alle provincie toscane, presuppone l'estensione dell'ordinamento generale giudiziale, con le riforme proposte al mede imo dall'onorevole fuardasigilli.

Questo Codice supplirà largamente nei tribunali toscani a varie occorrenze preliminari o susseguenti al giudizio criminale, le quali venivano fin qui regolate sonza positive prescrizioni col chiamare in aiuto i criteri della giurisprudenza locale. Vi può essere qualcosa di minuto in alcune disposizioni del Codice: ma trattandosi qui della sicurezza e della giustizia, il ridondante non danneggia. E se la Toscana uscirà dalle sue tradizioni storico-dogmatiche, non le farà disap-punto centrale in una fase più netta e più positiva. Pet litro essendo fondate le sue dottrine sulla scienza e sull'ecclettismo delle pratiche moderne, saranno utili sempre quei sussidi giurisprudenziali dei quali giovavansi la Magistratura e la Curia e che hanno avuto per ultimo seguito gli annoli della toscana giurisprudenza

Dobbiamo unche avvertire che il Codice di procedura penale per gli Stati sardi era stato esaminato

7,

1, les

] 9

avanti la sua prima pubblicatione da tutti i Senati e magistrature superiori del regno; e le loro osservazioni che sono pubblicati potrebbero consultarsi all'occorrenza. Questo Codice è in sostanza una riforma di quello che già vigeva in Francia; nè dallo stesso tipo si allontanavano molto le leggi toscane del 1838 e del 1849. Quindi il commento che fece a questo l'avvocato de Buonfanti, ed in generale la giurisprudenza francese a cui solevasi ricorrere dai tribunali toscani, agevoleranno molto l'applicazione del Codice di procedura penale. L'avvocato Domenico Giuriati commentò nel 1853 quello pubblicato fin dal 1847, e nel 1853 ha esteso il suo commento di ubblica fon del 1859.

Venendo ora a talune più importanti disposizioni, le quali recheranno nei tribunali toscani qualche novità osserviamo che nell'articolo 6 il Codice nega alla parte civile l'esercizio dell'azione pei danni sofferti quando sia già prescritta l'azione penale. Il diritto toscano per altro distingue come il jus comune l'azione semplice per il risarcimento dei danni da quella persecutoria, estimatoria e penale; e se la durata di questa rendesi più breve per riguardi d'interesse pubblico, non parrebbe che dovesse parimento in pari mo lo la intrinseca riparazione dell'interesse del parimento less da un fatto illegittimo.

70

Hal codie no

T:

Į,

HA ninofte

) permey

10

7+ b)

1 in

TI before dar

19

7,

£L Ara

1,

+ lova

L'articolo 57 che pone anche i sindaci tra gli uniziali che esercitano la polizia giudiziaria, avià resultati molto problematici tra i gonfalonieri delle comunità toscane devoluti finora a tutt'altro che a siffatte ingerenze.

Le disposizioni dell'articolo 182 petrebbere ampliar i casi di custodia preventiva degl'imputati; ma i giudici istruttori delle provincie toscane, abituati a tenersi i limiti tassativi, è sperabile che facciano uso bastantemente sobrio delle loro facoltà.

Dall'articolo 197 e seguenti viene accordato il vantaggio della libertà provvisoria mediante cauzione; anzi pende il progetto di maggiori agevolezze nelle cause correzionali; e dalla cauzione il Codice dispensa i poveri di non macchiata moralità. Tuttavia i titoli da calcolarsi quando cauzione deva deva i sarebbero parecchi, ma giova confidare che ne sia moderata la intensità dall'equa tassazione dei magistrati.

Allorquando il fiudice istruttore, d'accordo col Pubblico Ministero, trova giusta la scarcerazione dell'imputato, sembrerà un poco grave che basti per impedirlo la semplico opposizione della pare envare a tenore dell'articolo 245 e seguenci; nelli fronte ai diricti della libertà individuale sarà compenso bastevole la successiva condanna dell'opponente nei danni.

Il Codice permette nell'articolo 257 che, quando trattasi di delitti puniti con pena pecuniaria, possa l'accusato man la in sua vece all'udienza un procuratore speciale. Per altro, nei giudizi penali prevale l'interesse del pubblico esempio; e d'altra parte la comparsa dell'accusato ed il suo interrogatorio sono un elemento non indifferente all'amministrazione della giustizia.

Queste peril disposizioni relative all'istruzione preparatoria meritano di essere notate sia per l'applicazione che avranno in Toscana, sia per lo studio che)e_

Γ,

]<u>-</u> L)

)re,

1,

T,

converrebbe a suo tempo applicarvi. Ma esse trovansi in mezzo ad altre di rilevantissimo pregio; ed è giusto direche il libro primo del Codice fu compilato con ordine e partizione molto soddisfacente.

Il libro secondo comprende, con larga partizione, gli stadii e le specie diverse del giudizio penale; preponendo le disposizioni generali, e trattando separatamente dei giudizi di polizia, dei correzionali e di quelli da discutersi avanti le Corti di assise. Questa parte del Codice sarà valutata in Toscanamon tanto per riguardo al sistema e all'ordine, ma anche per varie disposizioni che stabiliscono una diversità nelle forme, negli effetti e nei rimedii corrispondenti a ciascuna delle indicate specie di giudizi.

Una innovazione avvertibile è quella che le forme dell'accusa regolare non si praticano altrochè nelle cause da discutersi davanti le Corti di assise. Sparisce la Camera di consiglio del tribunale e il suo decreto preparatorio.

La citazione deve specificare i fatti imputati, ed è l'unico atto che renda monito il giudicabile, affinchè provveda alla propria difesa davanti i giudici del mandamento o del tribunale: ed ivi si comincia il giudizio con la lettura dei rapporti. Il decreto di accusa, che si chiama sentenza, è pronunziato da una sezione della Corte, e si notifica soltanto nelle cause devolute alle Assise. Esso si legge prima dell'atto di accusa: ed a questa doppia lettura aggiunge il procuratore generale anche una esposizione verbale, che forse potrebbe dare all'accusa una primordiale influenza.

Piace rilevare che gli articoli 303 e seguenti fissino con precisione tutto ciò che deve contenere il processo verbale delle udienze pubbliche. Resterebbe a studiarsi sele come anche il Ministero Pubblico e la difesa potessero soddisfarsi sulla esattezza di codesto importante documento.

Gli articoli 308 e 309, imponendo con larga espressione che il presidente ponga prima di tutto in deliberazione le questioni di fatto, mostrano di non angustiarne la divisione ed il numero, ognora quando per la giustizia, o ad istanza della difesa, convenga di esaurirle partitamente.

Con l'articolo 310, ed altri analoghi, il Codice non trova necessaria la notificazione della sentenza all'imputato che fu presente alla lettura di essa. Per altro, avendo egli il diritto a deliberare se e come gli convenga provvedersi, sembrerebbe più ragionevole il sistema che vigeva in Toscana di notificare in tutti casi al condannato la sentenza. Bensì non trovasi inibito di averne una copia.

Sa copo)

7, 1,

*

La suddetta disposizione influisce anche sui term'ni: dovendo, per esempio, l'appello farsi entro cinque giorni dal condannato presente (articolo 393), ed il ricorso in Cassazione entro soli tre giorni (articolo 635) da quello

della pubblicata sentenzá.

Tale angustia di termini si riscontra anche nella notificazione della lista dei testimoni. Il Ministero Pubblico e la parte civile possono depositare nella cancelleria mandamentale, e quando il giudizio deve farsi nei tribunali, possono notificar all'accusato le liste dei testimoni e periti a carico, solo tre giorni avanti l'udienza. È desiderabile che, specialmente nei primi tempi ed avuto riguardo anche all'ampiezza di alcuni circondari giudiziali, ciò non produca inconvenienti in Toscana, ove al giudicabile non mancava finqui tutta la larghezza delle notificazioni e dei termini.

Yalis 117

700

H trettandofi, di materia

1- je questo

Υ,

Con le disposizioni dell'articolo 389 e seguenti si accorda il rimedio dell'appello anche delle sentenze correzioni, proderite dai tribunali di circondario. Codesto favore, che non esisteva in Toscana, pareva esuberante al ministro di grazia e giustizia, ma il Senato non crede doversi accogliere la proposta soppressione.

L'accusato, al pari del Ministero Pubblico, può in virtù dell'articolo 445 e seguenti, ricorrere in cassazione contro la sentenza di accusa, per un numero di vizi maggiore di quello previsto dai regolamenti toscani.

Ma non si comunica ai difensori il processo in verui stato e grado dei giudizi, e si danno gratis i soli verbali; del resto può unicamente prendersi copia. Ciò differisce dalla pratica costante de tribunali toscani, pratica che mai fu turbata da inconvenienti attendibili. La speditezza dell'ordinatorio sarà evidentemente accel rata; ma resta a veder se questo (che è il sistema giudizi militari) non riesca praticamente, e in ispecie nelle più gravi cause, un pericoloso imbarazzo per la difesa.

Le esclusioni contenute nell'articolo 272 e seguenti relativamente ai testimoni congiunti in grado prossimo all'accusato sono molto accurate. Viceversa non si trova provvisto, come nel sistema toscanc, al l'isogno di riunire agli atti le fedi dei pregiudizi, cioè, delle macchie giudiziali di polizia e che possono scemare la credibilità dei testimoni; resterà per altro il diritto di farne l'istanza, che importa alla giustizia quanto alla difesa.

L'articolo 480 disigna molto brevemente il modo con cui il presidente propone nella udienza pubblica le questioni sul fatto, alle quali i giurati dovranno rispondere. Ma, come in Francia, così anche nei tribunali italianile questioni si dividono e si moltiplicano quante volte lo richieda il bisogno di sciogliere le complicanze del fatto per le quali potrebbe scindersi o rendersi ambiguo il voto dei giurati, e menomarsi quel compimento di giustizia che si desidera nelle sentenze. Esistono anche notissimi esempi di alcune cause, nelle quali il numero delle questioni divenne grandioso. Ed è incontroverso il diritto delle parti di fare istanze in proposito e di ottenere che vi pronunzi la Corte, quando siavi disaccordo col presidente

Codesta è una salvaguardia molto importante. Anzi ciò che può dirsi intorno alla posizione delle questioni diverrà talvolta il correttivo di quanto abbia esorbitato il presidente nel riassumere le resultanze. Questo riassunto dovè smettersi nei tribunali toscani; ma esso è imprescindibile per i giurati. Last fa d'aopo che sia limpido ed imparziale, le chemi meno difficile ad un

TA

/a

JŁ

1 vgi

7,

te

7, 8,

re Però,

presidente che non ha l'incarico di preparare la sentenza

La parte civile è ammessa nei giudizi penali, non per ottener soltanto la dichiarazione del suo diritto in genere, ma anche per averne la liquidazione. D'altra parte l'articolo 535 e seguenti impone l'intervento coatto anche alle persone civilmente responsabili del delitto, e le subordina alle stesse forme di quella difesa che accordasi all'accusato.

Diversamente da ciò che praticavasi nei tribunali toscani, se l'imputato non fu ammesso al benefizio di miserabilità, le spese delle istanze sue devono, a tenore dell'articolo 554, essere anticipate da lui. Il Ministero Pubblico può misament far citare i testimoni indicatigh: ma essendo la parte che promuove l'accusa, pareva più conveniente il sistema toscano di affidare al presidente la facoltà di ammettere la citazione dei testimoni defensionali a spese del fisco.

Altre innovazioni sono introdotte circa la rivalsa che ha l'erario per le spese della causa, e circa la liquidazione dei danni.

Le sentenze contumaciali possono eseguirsi, per gli effetti civili, previa cauzione da durare cinque anni.

Una disposizione nuova nelle provincie toscane sarà quella dell'articolo 588, il quale concede agli ascendenti di ottenere che si condoni ai discendenti loro, ed agli affini in linea retta, la metà delle pene correzionali o di polizia merita e per offese recate a loro stessi.

Le disposizioni dell'articolo 601 e seguenti, sul patrocinio dell'avvocato dei poveri, non avranno applicazione in Toscana, a meno che codesta istituzione vi fosse introdotta dalla legge sull'ordinamento giudiziale.

In quanto ai provvedimenti disciplinari prescritti dall'articolo 618 e successivi per le mancanze rimproverabili ai difensori, è naturale che vengano coordinati coi regolamenti disciplinari tuttora veglianti nelle provincie toscane.

- begi

Lt

I mezzi per ricorrere in Cassazione sono largamente tracciati nell'articolo 626, essendovi compreso anche il caso di non data risposta alle istanze del Ministero Pubblico e della difesa.

Il Codice contiene un capitolo sulla revisione, ossia sul rimedio che spetta al condannato quando sopravviene una sentenza che sia inconciliabile con la precedente. Il caso è raro, ma essendosi presentato in Toscana, fu d'uopo supplire con analogia di norme al silenzio delle leggi locali.

La ricusazione dei giudici criminali, siccome è subordinata dal Codice alle disposizioni statuite pei giudici civili, così verrà regolata nelle provincie toscane con la legge locale del 12 maggio 1852.

Finalmente, mediante la estensione del Codice di procedura penale anche nelle provincie toscane si troverà regolata la esecuzione dell'esilio locale, il giudizio contro i condannati fuggitivi, la sottoposizione dei condannati alla vigilanza, e la polizia e visita delle carceri; fermi stanti però sostanzialmente le relative disposizioni del Codice penale e degli analoghi regolamenti colà conservati: e sarà introdotto anche un procedimento speciale per gli arresti e sequestri illegali e per la sottrazione o distruzione dei documenti, come pure andranno soggette a regole conosciute le grazie, gl'indulti, la riabilitazione dei condannati.

Queste osservazioni non potranno sembrare superflue a chiunque rifletta come, su forme e pratiche
tanto importanti, convenisse dare spiegazioni ed istituire confronti; molto più che la comparsa di un nuovo
Codice di procedura nelle toscane provincie deve esservi bene intesa, e che (avuto specialmente riguardo
alla colleganza di altri leggi) bisogna che possa ricevervi una franca e normale applicazione. Forse ancora
dalle cose notate potranno sorgero utili studi, mercè i
quali riesca introduri in questa parte della nostra legislazione ulteriori miglioramenti.

Come ultimo ufficio della vostra Commissione resta adesso, o signori, il darvi conto di ciò che stimammo doversi avvertire sul disegno di legge progettato dall'onorevolo quardasigilli per estendera alle provincie toscane il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

La Commissione ha trovato esatto quanto si accenna nell'articolo 2 del progetto ministeriale, circa il modo di applicare la distinzione dell'anzidetto Codice tra i crimini, i delitti e le contravvenzioni: poichè diversamente non se ne avrebbe chiaro e testuale riscontro nel disposto delle leggi toscane. È però ben inteso che se venisse adottato e promulgato il progetto già di-

t le

La_

TIC

19

10.

d in

*, +......(1)

RI in un

scusso A Senato circa l'amphamento della giurisdizione penale ai giudici mandamentali, verrà di altrettanto ad aumentarsi la categoria delle contravvenzioni definite nella lette a c dell'articolo 2 del presente progetto.

Viene da sè che la estensione del Codice alle provincie toscane sia accompagnata dalle modificazioni che circa la formazione delle Corti di assissi furono già statuite da apposita legge delle 1864; e che hossa modificata dall'adozione delle altre proposte che il signor ministro ha già presentate. Sarebbe anzi desiderabile che tutto ciò venisse introdotto in Toscana medesimo tempo.

Le disposizioni del Codice di procedura penale, che si riferiscono al Codice civile ed a quello di procedura civile del già regno sardo, avrebbe portato implicanza con le leggi che su tali materie vegliano tuttora nelle provincie toscane; ed è quindi opportuno l'articolo 3 del progetto, che indica doversi intiodurra fatto ribia no al relativo disposto delle leggi locali.

scane temperato la durata della pena del carcere, specialmente in riguardo al regime penitenziario colà stabilito, si disponesse coll'articolo 4 del presente progetto di legge, che nel caso previsto dall'articolo 3\$7 del Codice di procedura non fossero oltrepassati i limiti assegnati dalle leggi locali a codesta pena.

), enderren Lresti teanno

1 intentiere

10

Ha

7,

Altronde l'articolo 5 propone per norma generale che ovunque il Codice de estradersi il rinvio al Codice penale, deve intendersi non il già promulgato nel regno sardo, ma quello che, unitamente alle leggi relative, è tuttora conservato nelle provincie toscane.

Il ministro ha proposto che per maggior precisione si approvi anche una tabella da far parte della legge. Quindi è abbisognato diligentemente esaminarla, ed è anche occorso d'introdurvi qualche leggera correzione.

Nell'articolo 6 del progetto si riterrebbe il disposto del Codice penale toscano, che negli articoli 73, 74, 75 distrusse la regola dell'assorbimento della pena minore nella maggiore. Ma la vostra Commissione, oredendo che per un mero riguardo il Ministro di giustizia si fosse astenuto dal toccare anche in questa parte il Codice toscano, è scesa nell'opposto parere attesa l'evidente defezione di codesto disposto del Codice toscano dalle regole della scienza penale, dagli usi attuali della toscana giurisprudenza e dall'esempio di tutti i codici. L'onorevole senatore professore Pucci nel suo dotto commento fece calcata censura a codesta menda del toscano codice. E poichè si presenta oggi l'opportunità di farla sparire poichè, toglien lola ne nmeno si turba sensibilmente il congegno e l'armonia della scala penale non saprebbe davvero la vostra Co nmissione assentire che si lasciasse ulteriormente la Toscana fuori di un principio di ragion comune. negandole il postliminio nelle tradizioni proprie, e che si derogasse al bene must articolo 22 del Codice 🔐 era do estendersi, per fare omaggio passivo ad un errore di cui il paese si dolse.

Il disposto dell'articolo 7 tende a fissare che si applichi anche ai giurati renitenti delle provincie toscane la pena irrogata colà ai testimoni di testamenti contumaci.

Supplisce l'articolo 8 della progettata legge ad un vuoto del Codice penale toscano. Perocehè questo nelle condizioni reazionarie del 1853 non provvide contro gli attentati all'esercizio dei diritti politici; ed è perciò conveniente che, onde integrare l'estensione del Codice di procedura nelle provincie toscane, vi si pubblichino anche le disposizioni del Codice penale del già regno sardo, relative ai diritti guarentiti dallo Statuto.

Provvede l'articolo 9 della proposta legge arche al mitigamento della pena che trovavasi scritto nell'articolo 373 del Codice penale del regno, a riguardo di coloro i quali si fossero resi colpevoli di testimonianza o di perizia falsa, oppure di reticenza senza l'aggravante circostanza dello spergiuro. E conciliando il suddetto articolo col economia del Codice toscano, vi si dichiara applicabile l'articolo 272 di questo, cioè la pena che si applica in Toscana alla falsa testimonianza in giudizio civile.

sen Hja

f, F;

Mona

7;

111 da

- Solofamente

Yla

1,

La vostra Commissione ha creduto che possa accordarsi all'onorevole guardasigilli la facoltà contemplata con l'articolo 10 di provvedere alle disposizioni necessarie per attuare pienamente nelle provincie toscane il Codice di procedura penale; imperocchè, tenute ferme le prescrizioni della legge nella sua sostanza si è inteso di non contendere ai signor ministro quanto potesse occorrergli per le necessità puramente regolamentarie ed esecutive.

dall'articolo II, la Commissione fu di parere che la estensione del Codice di procedura toscana dovesse farsi congiuntamente alla pubblicazione delle leggi relative all'ordinamento giudiziario.

PANATTONI, relatore.

Ŀ,

4,

4 5

サル

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Sarà pubblicato ed avrà vigore nelle provincie di Toscana il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859.

Art. 2.

In tutti i casi e a tutti gli effetti per i quali il Codice anzidetto richiama la distinzione dei crimini, delitti e contravvenzioni devono considerarsi come corrispondenti in Toscana:

- a) Ai crimini, i reati che nel Codice penale toscano sono colpiti dalle pene dell'ergastolo e della casa di forza;
- b) Ai delitti, i reati che nello stesso Codice sono puniti col carcere superiore ad un mese, con l'esiglio particolare, con la multa superiore alle lire 150 toscane e con le pene proprie dell'interdizione dal pubblico servizio e dall'esercizio d'una professione che richieda matricola, quando però debbano infliggersi sole e non cumulate alle pene comuni;
- c) Alle contravvenzioni, i reati che nel Codice predetto sono puniti col carcere fino ad un mese, con la multa fino a lire 150 toscane, e con la riprensione giudiciale.

Art. 3.

In tutti i casi nei quali il Codice di procedura penale si riferisce ai Codici civile e di procedura civile s'intenderanno richiamate le disposizioni correlative delle leggi civili e di procedura civile vigenti nella rammentate provincie.

Art. 4.

Nel caso previsto dell'articolo 387 del Codice di procedura penale i tribunali toscani applicando la pena del carcere non potranno eccedere il limite massimo segnato dal Codice penale toscano in rapporto alla durata della stessa pena.

Art. 5.

Agli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859, ai quali è fatto rinvio in varie sedi del Codice di pro-

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico al qui contro sino all'articolo 5 inclusivo

√, y, cedur penale s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano e le altra leggi vigenti in quelle provincie in conformità dell'ar massa tabella da formar parte integrante della preser la legge.

Art. 6.

Le come sull'assorbimento delle pene, di cui agli articol 73, 74 e 75 del Codice penale toscano, continuerar no a rimanere in vigore non ostante le diverse dispos cioni scritte nel Codice di procedura penale.

Art. 7.

Il d'posta dell'articolo 149, § 1 del Codice penale toscan la applicabile anco ai giurati.

Art. 8.

Sare et combilicate ed avranno forza di legge in toscano. Le osizioni del Codice penale del 20 novembre 1877 : guardanti i reati contro l'esercizio dei diritti pellifel serfite negli articoli 190, 191, 192 e 193; e alla can della reclusione s'intenderà sostituita la pena di la cusa di forza per altrettanto tempo.

Art. 9.

Sari pubblicato ed avrà del pari vigore in dette provincie articolo 373 dell'anzidetto Codice penale; e nella pubblicati si riferisce agli articoli precedenti si intend runno invece richiamati gli articoli 271 a 277 inclusi o del Codice penale toscano.

Art. 10.

Sari provveduto con decreto reale alla pubblicazione delle iltre disposizioni necessarie ad attuare pienamente a dette provincie il Codice di procedura penale.

Art. 11.

La progente legge avrà vigore a cominciare dal

Art. 6

Le norme sull'assorbimento delle pene indicate negli articoli 73, 74 e 75 del Codice penale toscano cessano di aver vigore, subentrando le diverse disposizioni scritte nell'articolo 22 ed in altri analoghi del Codice di procedura penale.

Art. J.

Identico al qui contro sino all'articolo 10 inclusivo.

Art. 11.

La presente legge avrà vigore nelle provincie toscane dal momento che verrà assegnato per l'esecuzione di quella relativa all'ordinamento giudiziale.

le te

Si': e- perio era photo correta

7,



PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE-D°ITALIA

Nostro Guardasigilli Ministro Di Grajia, Giustizia, e Dei-Culti i incariarto di presentare al Varlamento Mazionale) il progetto di legge per l'estenfime alle Provincie di Coscano) Della legge sull'ordinamento Giudiziario rigento nelle altre provincie Del Regno, Or esporne i motivi e di sostenermi la discussione.

Coimo addi S. Veglio 1863.

Wiranetti.